



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 100 DEL 24/06/2020

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019-2021 – variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis, lett. E-bis)

L'anno 2020, il giorno 24 del mese di giugno alle ore 17:45 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco		Sì
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		5	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 113 del 19/06/2020		
SETTORE PROPONENTE 2° Settore - SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco
OGGETTO	Bilancio di previsione 2019-2021 – variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis, lett. E-bis)	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Dott.ssa Serena Nocco _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 23/06/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena	

SEDUTA DEL 24/06/2020 ORE 17:45 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Consuelo TARTARO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Bilancio di previsione 2019-2021 – variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis, lett. E-bis)
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio il quale recita: *“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”*;

Richiamato inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio di competenza della Giunta comunale: *“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

- a) *variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*
- b) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- c) *variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- d) *variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- e) *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;

Richiamato il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale: *“Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis”*;

Richiamati

- il comma 9-bis del già citato articolo 175 del TUEL, per il quale: *“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione [...]”*.
- l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per il quale: *“Alle variazioni di bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere”*;

Visto l'articolo 175, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per il quale: *“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:*

- a) *l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) *l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) *l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) *quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) *le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) *le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) *le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”*;

Dato atto che non è ancora intervenuta l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Tenuto conto che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 luglio 2020 giustamente D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -decreto Cura Italia- contenente all'art. 107 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Dato atto che:

- L'articolo 163 del Tuel prevede che le variazioni da poter eseguire nell'esercizio provvisorio, da apportare all'ultimo bilancio approvato, possano essere:
 - *Il riaccertamento ordinario dei residui e le conseguenti variazioni per re-imputazioni sugli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (è necessaria una deliberazione di Giunta comunale con il parere dell'organo di revisione);*

- *L'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, relativamente alla mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, a fronte di una relazione del dirigente competente (è necessaria una deliberazione di Giunta con il parere dell'organo di revisione).*
- Il principio contabile relativo alla gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) prevede che possano essere adottate anche in esercizio provvisorio:
 - *al punto 8.11: le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
 - *al punto 8.12: l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini di scadenze, il cui mancato assolvimento causerebbe un danno all'ente ;*
 - *punto 8.13: per spese compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, **si posso fare variazioni sugli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. Per le entrate, variazioni sugli stanziamenti di competenza all'interno della stessa tipologia e della medesima categoria anche istituendo nuovi capitoli;***

Dato atto che non è ancora intervenuta l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;

Vista la comunicazione del IV Settore pervenuta con nota prot. n. 12825 del 22 giugno 2020 volta a richiedere variazioni al bilancio di previsione al fine di consentire una migliore programmazione e utilizzo delle risorse del bilancio, nel rispetto dei principi generali e applicati alla contabilità armonizzata;

Visto il contributo finanziario regionale assegnato al Comune di Galatone a valere sul P.O.R. Puglia 2014 – 2020, Asse IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” - Azione 9.10 – “Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio-educative”, per l’importo di € 650.000,00, a fronte di un investimento complessivo ammissibile di € 650.000,00, e quindi pari al 100% del costo totale ammissibile del seguente intervento Casa accoglienza per padri separati in difficoltà “Ti voglio bene papà” - art. 77 Reg. Reg. 04/2007 e ss.mm.ii.,

Rilevata la necessità di apportare, variazioni al bilancio di previsione finanziario del corrente anno derivanti dall’esigenza di garantire l’avvio di attività soggette a scadenze prestabilite e indifferibili, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, inteso come perdita del finanziamento regionale in questione;

Appurato che dette variazioni si configurano come compensative tra macroaggregati dello stesso programma, all’interno della stessa missione e che pertanto rientrano nella competenza della Giunta comunale, ai sensi del sopra richiamato articolo 175, comma 5-bis, lettera e-bis);

Dato che la presente variazione interessa il solo esercizio finanziario 2020;

Dato atto che la presente variazione non altera gli equilibri di bilancio, traducendosi in variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

Ritenuto necessario, per i motivi in premessa specificati, procedere ad una variazione di bilancio di previsione finanziario del corrente anno, compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione, stornando, sia nella parte in entrata sia nella parte in uscita la somma di euro €. 650.000,00 dal cap. 2004.2, compensandola in un nuovo capitolo in entrata e in uscita come di seguito indicato;

Visto il prospetto riportato in allegato, contenente le variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2020, dei quali si riportano i dati finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento (cap. 2004.35)	CO	€ 650.000,00	
	CA	€ 650.000,00	
Variazioni in diminuzione (cap. 2004.2)	CO		€ 650.000,00
	CA		€ 650.000,00
SPESA			
Variazioni in aumento CAP. 2004.35	CA	€ 650.000,00	
	CO	€ 650.000,00	
Variazioni in diminuzione CAP. 2004.2	CA		€ 650.000,00
	CO		€ 650.000,00
TOTALE A PAREGGIO	CA	€ 0,00	€ 0,00
	CO	€ 0,00	€ 0,00

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, espressi per la regolarità tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e per la regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico- Finanziario;

Richiamato l'articolo 193, 1 comma, del decreto legislativo n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell'Organo di revisione in considerazione di quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo n. 267/2000, che recita: "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del

responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]”;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Apportare** al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa riferite all'annualità 2020, ai sensi dell'art. 175, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato A di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento (cap. 2004.35)	CO	€ 650.000,00	
	CA	€ 650.000,00	
Variazioni in diminuzione (cap. 2004.2)	CO		€ 650.000,00
	CA		€ 650.000,00
SPESA			
Variazioni in aumento CAP. 2004.35	CA	€ 650.000,00	
	CO	€ 650.000,00	
Variazioni in diminuzione CAP. 2004.2	CA		€ 650.000,00
	CO		€ 650.000,00
TOTALE A PAREGGIO	CA	€ 0,00	€ 0,00
	CO	€ 0,00	€ 0,00

3. **Dare atto** con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
4. **Comunicare** i dati di interesse della variazione in oggetto al tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 175 comma 9-bis del TUEL.
5. **Demandare** ai Responsabili dei Settori competenti ogni conseguente adempimento;
6. **Comunicare** ai capigruppo consiliari, in elenco, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata e unanime votazione

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

